

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
Misura 10 – Determinazione del margine di utile ragionevole	Identico	Identico
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF, e in caso di sua revisione o aggiornamento, l'EA richiede all'Autorità, che lo rilascia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN), da riconoscere all'IN per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole. Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima nel caso di affidamenti nella forma dell'appalto.</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF, e in caso di sua revisione o aggiornamento, l'EA riconosce all'IN, quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità, annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN) richiede all'Autorità, che lo rilascia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN), da riconoscere all'IN per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole. Tale valore Il tasso di remunerazione del CIN è preso a riferimento dall'EA come soglia massima, stante la</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF, l'EA riconosce all'IN, quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità (WACC), annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima, stante la possibilità per l'EA di prevedere offerte al ribasso da parte dei partecipanti alla gara per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi. L'EA può prevedere, previa motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni, un tasso di valore</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	<p>possibilità di prevederne offerte al ribasso da parte dei partecipanti alla gara nel caso di affidamenti nella forma dell'appalto.</p>	<p>diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del naviglio, con rischio in capo all'IN ai sensi della Misura 9;</p> <p>b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IN ai sensi della Misura 9.</p>
<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall'Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove: g (gearing) = quota di indebitamento finanziario;</p>	<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall'Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove: R = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte;</p>	<p>Identico</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
<p>Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale¹; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)²; (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>¹Attualmente pari al 24%. ² Attualmente pari al 28,82% in virtù di un'aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p>	<p>g (gearing) = quota di indebitamento finanziario; Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale¹; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)²; (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>¹Attualmente pari al 24%. ² Attualmente pari al 28,82% in virtù di un'aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p>	
Non presente	<p>3. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA sulla base dello Schema 2, Prospetto 3 dell'Annesso 1, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con</p>	<p>3. Il tasso di remunerazione WACC di riferimento di cui al punto 2, o diverso tasso determinato secondo quanto previsto al punto 1 lettere a) e b), è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA ai fini della redazione del PEF, sulla base dello Schema 2, Prospetto 3 dell'Annesso 1, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con le</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	particolare riferimento alla vetustà media del naviglio).	caratteristiche del bando e, in particolare, con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento relativi anche alla vetustà media del naviglio).
Non presente	4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF.	4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il tasso WACC di remunerazione di cui al punto 1 è aggiornato sulla base utilizzando il valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto dall'anno a quello di decorrenza del PEF da aggiornare. Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato.
Non presente	5. Qualora, in esito alla verifica di mercato di cui alla Misura 2 dell'Allegato A alla delibera 22/2019, l'EA verifichi che i potenziali	5. Qualora, in esito alla verifica di mercato di cui alla Misura 2 dell'Allegato A alla delibera

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	<p>partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, può prevedere anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole, qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6, da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p>	<p>22/2019, si proceda all'affidamento di servizi soggetti a OSP e l'EA, nel definire le caratteristiche e gli obiettivi del bando di gara che garantiscano condizioni di contendibilità ed economicità, valuti che il nuovo affidamento si verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da per un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, può previa motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni, applica prevedere anche una modalità alternativa al WACC per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificato al punto 6. Nella richiesta In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole, qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6, da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione illustra le caratteristiche principali del mercato</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
		potenziale, anche in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti alla gara, con particolare riferimento alle caratteristiche del naviglio.
Non presente	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT <i>margin</i>³ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p> <p>³ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).</p>	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT <i>margin</i>³ di periodo pari non superiore ad una percentuale dell'80% 50% del tasso di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al valore del tasso di rendimento di mercato, di cui al punto 8, pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p>³ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART).</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
Non presente	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi⁴, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento citato al punto 8.</p> <p>⁴ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.</p>	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi⁴ (incluso il corrispettivo), espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore, in almeno una annualità del PEF, al 50% del tasso di riferimento citato di cui al punto 8. Ai fini della valutazione delle caratteristiche del mercato potenziale relativo ai servizi posti in gara dagli EA, in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti, lo stesso EA utilizza anche i dati di settore messi a disposizione da ART annualmente sul proprio sito istituzionale.</p> <p>⁴ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.</p>
Non presente	<p>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica dell'EBIT <i>margin</i>, riferito a un campione significativo di IN nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p>	<p>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica dell'EBIT <i>margin</i>, riferito a un campione significativo di IN nell'ultimo triennio disponibile. CdS individuato come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
Non presente	Non presente	9. Il campione utilizzato ai fini del calcolo del tasso di riferimento del mercato di cui al punto 8 è costituito dai CdS in capo alle imprese del settore che, sulla base dei dati di Contabilità Regulatoria forniti, registrano un margine operativo netto positivo.
Misura 19 – Obiettivi di efficacia e di efficienza e sistema incentivante	Identico	Identico
1.L'EA, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, definisce nella documentazione di gara meccanismi incentivanti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza attraverso il miglioramento delle prestazioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario.	Identico	identico
2.Gli incrementi di efficacia ed efficienza di cui al punto 1 non sono ad ogni modo ottenibili a scapito della qualità del servizio.	Identico	Identico

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
3.L'EA, nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al precedente punto 1, e in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 18, rileva la variazione delle voci di costo e di ricavo inerenti a un rischio allocato all'IN previamente individuate dall'EA sulla base di quanto disposto alla Misura 9.	Identico	3.L'EA, nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al precedente punto 1, e in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 18, rileva la variazione delle voci di costo e di ricavo inerenti a un rischi e allocatei all'IN, previamente individuate dall'EA sulla base di quanto disposto alla Misura 9.
4.L'EA, verificata la diminuzione dei costi e/o l'aumento dei ricavi di cui al punto precedente e riconosce all'IN una premialità, quale quota "una tantum" sottratta al recupero delle somme di cui al punto 4, lettera a) della Misura 18 e trattenuta dall'IN stesso.	identico	4. L'EA, verificata la diminuzione dei costi e/o l'aumento dei ricavi di cui al punto precedente e riconosce all'IN una premialità, quale quota "una tantum" sottratta al recupero delle somme di cui al punto 4, lettera a) della Misura 18 e trattenuta dall'IN stesso. Tale quota è riconosciuta integralmente all'IA ove le variazioni delle voci di costo e/o ricavi siano associate a rischi allocati in capo alla stessa, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della Misura 10. Le predette variazioni sono riconducibili alle stesse voci di costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
		riferimento, senza effetti sul PEF di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1.
Non presente	Non presente	4-bis Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al punto 4, contenute nella documentazione di gara come previsto al punto 1, sono illustrate nella richiesta di valutazione preventiva di cui alla Misura 10, punti 1 e 5 ovvero, nel caso di adozione dei valori pubblicati da ART per l'applicazione del metodo WACC, in un'apposita relazione da sottoporre alla valutazione dell'Autorità, che si esprime entro 45 giorni.
5.L'EA riconosce la premialità di cui al punto precedente in relazione alle migliori prestazioni raggiunte dall'IN rispetto a quanto offerto in sede di gara, con riferimento alle condizioni minime di qualità, di cui alla delibera ART n. 96/2018, e a eventuali ulteriori indicatori di qualità predefiniti dallo stesso EA all'interno della documentazione di gara.	Identico	Identico

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
<p>6. Nei casi di cui al precedente punto 4, l'EA riconosce, un premio $X_{C,R}$ calcolato sulla base della seguente formula:</p> $X_{C,R} = \alpha_Q \cdot \Delta I_{C,R}$ <p>dove:</p> <p>α_Q = coefficiente definito dall'EA con valori tra 0 e 1, rappresentativo della quota riconosciuta all'IN in relazione agli incrementi di qualità di cui al punto 5, verificati a consuntivo;</p> <p>$\Delta I_{C,R}$ = risparmio effettivo ottenuto dalla IN in termini di riduzione dei costi e aumento di ricavi rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, calcolato come differenza tra ΔR e ΔC, corrispondenti rispettivamente alle variazioni della somma delle voci di ricavo e delle voci di costo oggetto del meccanismo incentivante come rilevate nel PEF definito al termine del periodo regolatorio oggetto di verifica, e il PEF, relativo al periodo regolatorio precedente:</p> $\Delta I_{C,R} = \Delta R - \Delta C \quad \text{con } \Delta I_{C,R} > 0$	<p>Identico</p>	<p>Identico</p>

Delibera n. 22/2019		
Testo vigente	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
7. Il sistema incentivante di cui ai punti precedenti si applica in caso di affidamenti in concessione, ferma restando la possibilità per l'EA, di definire obiettivi di efficacia ed efficienza nonché adeguati sistemi incentivanti anche nel caso di affidamenti in appalto.	Identico	Identico

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
Definizioni	Identico	identico
e) <i>Capitale investito netto (CIN)</i> : grandezza data dalla somma di specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, che misurano il capitale apportato dall'impresa per l'esercizio del servizio di TPL oggetto di affidamento; a essa si applica il WACC dell'Autorità, al fine di calcolare il margine di utile ragionevole ai sensi della Misura 12.	identico	e) <i>Capitale investito netto (CIN)</i> : grandezza data dalla somma di specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, che misurano il capitale apportato dall'impresa per l'esercizio del servizio di TPL oggetto di affidamento; a essa si applica il WACC dell'Autorità , al fine di calcolare il margine di utile ragionevole, il WACC dell'Autorità o, in alternativa, un tasso diverso definito dall'EA , ai sensi della Misura 12 17 .
Misura 17 – Determinazione del margine di utile ragionevole	Identico	Identico
1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato	1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale	1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
<p>sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.</p>	<p>investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC e inferiori a esso, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara. il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.</p>	<p>capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA o, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara. per la predisposizione del PEFS. L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischiosità, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13;</p> <p>b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
		<p>gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</p> <p>Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento¹; b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO² o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS³. <p>¹ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>² di cui alla Misura 2, punto 4, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>³ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, è determinato dall’Autorità, in misura differenziata per il trasporto ferroviario e su strada, secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T}$ <p>dove: g (gearing) = quota di indebitamento finanziario; Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP); (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p>	<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, è determinato dall’Autorità, in misura differenziata per il trasporto ferroviario e su strada, secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T}$ <p>dove: R = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte; g (gearing) = quota di indebitamento finanziario; Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP); (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p>	<p>Identico</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
Non presente	3. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA sulla base dello Schema 2 dell'Annesso 5, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento alla vetustà media del parco rotabile).	3. Il tasso di remunerazione WACC di riferimento di cui al punto 2, o diverso tasso determinato secondo quanto previsto al punto 1, lettere a) e b) , è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA ai fini della redazione del PEFS , sulla base dello Schema 2 dell'Annesso 5 nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con le caratteristiche del bando e, in particolare, con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento relativi anche alla vetustà media del parco rotabile).
3. Al termine del periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando: a) il valore pubblicato dall'Autorità al momento dell'aggiornamento o della revisione, per i CdS affidati direttamente o <i>in house</i> ;	4. Al termine del di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF. il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:	4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il tasso WACC di remunerazione di cui al punto 1 è aggiornato utilizzando utilizzando sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
b) il valore di margine di utile ragionevole inferiore tra quello pubblicato dall'Autorità e quello previsto nel contratto, per i CdS affidati mediante procedura di gara.	<p>a) il valore pubblicato dall'Autorità, al momento dell'aggiornamento o della revisione, per i CdS affidati direttamente o in house;</p> <p>b) il valore di margine di utile ragionevole inferiore tra quello pubblicato dall'Autorità e quello previsto nel contratto, per i CdS affidati mediante procedura di gara.</p>	<p>rispetto dall'anno a quello di decorrenza del PEF da aggiornare.</p> <p>Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato.</p>
Non presente	<p>5. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, lo stesso può prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di</p>	<p>5. In sede di predisposizione del PEFS, per tutte le procedure di gara affidamento, ove qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da la gestione si caratterizzi per un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, l'EA sottopone alla valutazione preventiva dell'Autorità l'ipotesi di lo stesso può applicare prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa al WACC per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento e come specificato al punto 6, secondo le seguenti procedure:</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	<p>riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p> <p>In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e <i>in house</i>, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato, secondo quanto specificato al punto 7, può prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷.</p> <p>⁵ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>⁶ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>⁷ di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>	<p>a) per i servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento⁴;</p> <p>b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO⁵ o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶.</p> <p>In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p> <p>⁴⁵ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>⁵⁶ di cui alla Misura 2, punto 45, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>⁶⁷ di cui alla Misura 2, punto 53, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>
Non presente	6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da	6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	<p>garantire all'IA un EBIT <i>margin</i>⁸ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p> <p>⁸ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).</p>	<p>EBIT <i>margin</i>⁸⁷ di periodo pari non superiore ad una percentuale dell'80% 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p>⁸⁷ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi e derivanti dagli schemi ART).</p>
Non presente	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi⁹, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8.</p>	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi (incluso il corrispettivo)⁹, espressa in termini percentuali, risulti essere, in almeno una annualità del PEF, inferiore al 50% del tasso di</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
	⁹ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi	riferimento di cui al punto 8. In caso di procedure competitive, ai fini della valutazione delle caratteristiche del mercato potenziale relativo ai servizi posti a gara dagli EA, in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti, lo stesso EA utilizza anche i dati di settore messi a disposizione da ART annualmente sul proprio sito istituzionale. ⁹ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi
Non presente	8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi ¹⁰ , riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1. ¹⁰ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.	8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi¹⁰ dell'EBIT margin, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile CdS individuato, come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1. ¹⁰ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.
Non presente	Non presente	9. Il campione utilizzato ai fini del calcolo del tasso di riferimento del mercato di cui al

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
		punto 8 è costituito dai CdS in capo alle imprese del settore che, sulla base dei dati di Contabilità Regulatoria forniti, registrano un margine operativo netto positivo.
Misura 26 – Verifica dell’equilibrio economico - finanziario	Identico	Identico
1. L’EA disciplina all’interno del CdS le modalità di verifica degli obiettivi di cui alla Misura 16 e del relativo equilibrio economico-finanziario, suddividendo la vigenza contrattuale in periodi regolatori.	Identico	Identico
2. A tale scopo, l’EA definisce nel CdS tempi e modi per la predisposizione da parte dell’IA di un PEF aggiornato al termine di ciascun periodo regolatorio (PEF consuntivo), contenente le voci di costo e ricavo secondo gli schemi di cui all’Annesso 5, che consenta il confronto con i valori del PEF precedente (PEF preventivo), dando conto in particolare degli investimenti effettivamente realizzati e	Identico	Identico

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
quantificando le eventuali situazioni di sovra-compensazione o sotto-compensazione, evidenziando l'incidenza di eventuali fattori esogeni al CdS.		
3. La presente Misura si applica a tutti i servizi affidati mediante la forma della concessione. Al fine di perseguire l'efficienza delle gestioni, gli EA tengono comunque conto degli obiettivi di equilibrio finanziario, in termini di copertura dei costi e del margine di utile ragionevole, attraverso i ricavi da traffico e il corrispettivo contrattuale.	Identico	Identico
4. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sovra-compensazione derivante da diminuzione delle voci di costo e/o aumento delle voci di ricavo, l'EA procede al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica e alla riduzione del corrispettivo	Identico	4. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sovra-compensazione derivante da diminuzione delle voci di costo e/o aumento delle voci di ricavo, l'EA procede al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica e alla riduzione del corrispettivo per il

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
<p>per il successivo periodo regolato. Ove alle predette variazioni dei costi e/o ricavi sia associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 16, l'EA può riconoscere all'IA una premialità incentivante (una tantum), corrispondente a quota-parte del risparmio ottenuto in termini di aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi, rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica. Allo scopo, l'EA disciplina nel CdS la modalità di calcolo della suddetta premialità, stabilendo un intervallo di valori predefinito rispetto all'importo totale dei maggiori ricavi o dei minori costi.</p>		<p>successivo periodo regolato. Ove alle predette variazioni dei costi e/o ricavi sia associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 16, l'EA può riconoscere all'IA una premialità incentivante (una tantum), corrispondente a quota-parte del risparmio ottenuto in termini di aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi, rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica. Allo scopo, l'EA disciplina nel CdS la modalità di calcolo della suddetta premialità, stabilendo un intervallo di valori predefinito rispetto all'importo totale dei maggiori ricavi o dei minori costi. In caso di affidamento con gara, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto integralmente all'IA, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17. Tali variazioni sono riconducibili</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
		<p>alle stesse voci di costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di riferimento, senza effetti sul PEF di cui all'Annesso 5a, Schema 3. Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al precedente periodo sono illustrate nella Relazione di affidamento e nella documentazione di gara.</p>
<p>5. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sotto-compensazione derivante da aumento delle voci di costo e/o diminuzione delle voci di ricavo, cui non è associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, l'EA procede, per il periodo regolatorio precedente, all'erogazione delle minori somme rilevate e, per il periodo regolatorio successivo, all'aumento del corrispettivo oppure alla ridefinizione del perimetro dei servizi o del sistema tariffario, in misura corrispondente a tali minori somme erogate, escludendo, in ogni caso, la possibilità di estensione</p>	<p>Identico</p>	<p>identico</p>

Delibera n. 154/2019		
Testo vigente (consolidato)	Testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024. (modifiche rispetto al testo vigente evidenziate in rosso o barrate)	Testo revisionato in consultazione (modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)
della durata del contratto oltre la scadenza prevista.		

Prospetto 3

Schema 3 - Determinazione della compensazione		1	2	3	...	n
Dati di input						
1=1a+1b	OPEX					
1a	Costi di esercizio					
1b	Costi amministrativi e generali					
2=2a+2b	CAPEX					
2a	Ammortamenti					
2b	Remunerazione del capitale investito					
3=3a+3b	Ricavi					
3a	Ricavi da trasporto					
3b	Altri ricavi e proventi					
4=1+2	OPEX+CAPEX					
Condizione di applicazione della metodologia MUR						
A	Tasso di riferimento del settore ART					
B	Soglia di riferimento ART per verifica condizione					
C=A*B	Tasso di riferimento del settore ART*soglia di riferimento ART per verifica condizione					
D=3+(5-3)	Ricavi + compensazione variabile derivante da WACC*CIN					
E=2b/D	Rapporto utile ragionevole/ricavi (inclusi effetti di rete e compensazione)					
Verifica condizione di applicazione [=SE(E<C;"SI";"NO")]						
SE "NO" allora si applica la metodologia basata su WACC*CIN						
F=5-3	COMPENSAZIONE VARIABILE					
G	VAND					
H	VAN 5					
I	VAN F					
J	Compensazione costante					
L=J-F	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)					
CONDIZIONI DI VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE¹						
M	G=H					
N	VANL=0					
O	WACC ART					
SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin						
P	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione					
Q	Tasso garantito all'EA/EBIT margin					
R	Determinazione della compensazione $[(3-(1+2a)-(Q*3))/(Q-1)]$					
S	Utile ragionevole $[3+R-(1+2a)]$					

¹Condizioni di verifica della compensazione:

M) il PEF deve assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC; conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI.

N) Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi in caso di compensazione costante).

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – Servizi di TPL su strada

Prospetti revisionati

Schema 3 - Determinazione della compensazione

L'obiettivo dello schema 3 è la determinazione della compensazione per l'intera durata del contratto, calcolata come differenza tra ricavi (più eventuali ulteriori benefici prodotti dagli effetti di rete) e costi (più il ragionevole utile), riconducibili allo svolgimento dei servizi gravati da OSP.

Componenti economiche/Valori calcolati		Anno				Rif. incrociati
		1	2	...	n	
Dati di input						
A	Ricavi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:1
B	Effetti positivi di rete indotti ¹					Schema 1:2
C=A+B	Ricavi + effetti positivi di rete					
D	Costi operativi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:3
E	Ammortamenti					Schema 1:4
F=D+E	Costi operativi generati dall'assolvimento degli OSP + ammortamenti					Val cal
FG	Utile ragionevole (WACC*CIN)					Schema 2:6
H=F+G	Costi operativi + ammortamenti + utile ragionevole					Val cal
Condizione di applicazione della metodologia di calcolo del MUR						
I	Tasso di riferimento del settore ART					Input
J	Soglia di riferimento ART per verifica condizione					Input
K=I*J	Tasso di riferimento del settore ART*soglia di riferimento ART per verifica condizione					Val cal
L=C+(H-C)	Ricavi + effetti positivi di rete + compensazione variabile derivante da WACC*CIN					Val cal
M=G/L	Rapporto utile ragionevole/(ricavi + effetti di rete + compensazione)					Val cal

I	Tasso di riferimento del settore ART				<i>Input</i>
Verifica condizione di applicazione [=SE(M<K;"SI";"NO")]					
SE "NO" allora si applica la metodologia basata su WACC*CIN					
N=H-C	Compensazione variabile				<i>Val cal</i>
O	VAN L			<i>Formula Excel =VAN(T; I: Anno 1 - Anno N)</i>	<i>Val cal</i>
P	VAN H			<i>Formula Excel =VAN(T; G: Anno 1 - Anno N)</i>	<i>Val cal</i>
Q	VAN N			<i>Formula Excel =VAN(T; H: Anno 1 - Anno N)</i>	<i>Val cal</i>
R	Compensazione costante			<i>Formula Excel =RATA(T; ANNI PEF; N)</i>	<i>Val cal</i>
S=R-N	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)				<i>Val cal</i>
R'	Compensazione effettiva²				<i>Val EA</i>
S'=R'-H	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)				<i>Val cal</i>
CONDIZIONI DI VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE³					
U	O = P	SI		<i>Formula Excel =SE(L = M; "SI"; "NO")</i>	<i>Val cal</i>
V	VAN S = 0	SI		<i>Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(T; P: Anno 1 - Anno N);1)=0;"SI";"NO"))</i>	<i>Val cal</i>
V'	VAN S' = 0	SI		<i>Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(T; P': Anno 1 - Anno N);1)=0;"SI";"NO"))</i>	<i>Val cal</i>
Z	WACC ART				<i>Val ART</i>
SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin					
Y	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione				<i>Input</i>
AA=Y*I	Tasso garantito all'EA/EBIT margin				<i>Val Cal</i>
AB	Determinazione della compensazione [C-F-(AA*C)/(AA-1)]				<i>Val Cal</i>
AC	Utile ragionevole				<i>Val Cal</i>

Note:

¹Effetti finanziari positivi quantificabili sulle reti dell'operatore in questione di cui al Regolamento n. 1370/2007, Allegato, paragrafo 2, punto 2.

²Compensazione derivante da un'allocazione delle risorse previste a copertura del contratto diversa da quella derivante dall'applicazione degli schemi ART, per soddisfare esigenze finanziarie dell'EA .

³Condizione di verifica della compensazione:

U) il PEF deve assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC; conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI.

V/V') Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi in caso di compensazione costante).

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – Servizi di TPL per ferrovia

Prospetti revisionati

Schema 3 - Determinazione della compensazione

L'obiettivo dello schema 3 è la determinazione della compensazione per l'intera durata del contratto, calcolata come differenza tra ricavi (più eventuali ulteriori benefici prodotti dagli effetti di rete) e costi (più il ragionevole utile), riconducibili allo svolgimento dei servizi gravati da OSP.

Componenti economiche/Valori calcolati		Anno				Rif. incrociati
		1	2	...	n	
Dati di input						
A	Ricavi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:1
B	Effetti positivi di rete indotti ¹					Schema 1:2
C=A+B	Ricavi + effetti positivi di rete					
D	Costi operativi generati dall'assolvimento degli OSP					Schema 1:3
E	Ammortamenti					Schema 1:4
F=D+E	Costi operativi generati dall'assolvimento degli OSP + ammortamenti					Val cal
G	Utile ragionevole (WACC*CIN)					Schema 2:6
H=F+G	Costi operativi + ammortamenti + utile ragionevole					Val cal
Condizione di applicazione della metodologia di calcolo del MUR						
I	Tasso di riferimento del settore ART					Input
J	Soglia di riferimento ART per verifica condizione					Input
K=I*J	Tasso di riferimento del settore ART*soglia di riferimento ART per verifica condizione					Val cal
L=C+(H-C)	Ricavi + effetti positivi di rete + compensazione variabile derivante da WACC*CIN					Val cal
M=G/L	Rapporto utile ragionevole/(ricavi + effetti di rete + compensazione)					Val cal
I	Tasso di riferimento del settore ART					Input
Verifica condizione di applicazione [=SE(M<K;"SI";"NO")]						

SE "NO" allora si applica la metodologia basata su WACC*CIN							
N=H-C	Compensazione variabile						Val cal
O	VAN L				Formula Excel =VAN(T; I: Anno 1 - Anno N)		Val cal
P	VAN H				Formula Excel =VAN(T; G: Anno 1 - Anno N)		Val cal
Q	VAN N				Formula Excel =VAN(T; H: Anno 1 - Anno N)		Val cal
R	Compensazione costante				Formula Excel =RATA(T; ANNI PEF; N)		Val cal
S=R-N	Poste figurative (compensazione costante - compensazione variabile)						Val cal
R'	Compensazione effettiva²						Val EA
S'=R'-H	Poste figurative (compensazione effettiva - compensazione variabile)						Val cal
CONDIZIONI DI VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE ³							
U	O = P	SI			Formula Excel =SE(L = M; "SI"; "NO")		Val cal
V	VAN S = 0	SI			Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(T; P: Anno 1 - Anno N);1)=0;"SI";"NO"))		Val cal
V'	VAN S' = 0	SI			Formula Excel =SE((TRONCA(VAN(T; P': Anno 1 - Anno N);1)=0;"SI";"NO"))		Val cal
Z	WACC ART						Val ART
SE "SI" allora si applica la metodologia alternativa basata sull'EBIT margin							
Y	Soglia di riferimento ART per calcolo compensazione						Input
AA=Y*I	Tasso garantito all'EA/EBIT margin						Val Cal
AB	Determinazione della compensazione [C-F-(AA*C)/(AA-1)]						Val Cal
AC	Utile ragionevole						Val Cal

Note:

¹Effetti finanziari positivi quantificabili sulle reti dell'operatore in questione di cui al Regolamento n. 1370/2007, Allegato, paragrafo 2, punto 2

²Compensazione derivante da un'allocazione delle risorse previste a copertura del contratto diversa da quella derivante dall'applicazione degli schemi ART, per soddisfare esigenze finanziarie dell'EA

³Condizione di verifica della compensazione:

U) il PEF deve assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC; conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI.

V/V') Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificarsi in caso di compensazione costante).